

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-401 del 27/02/2016
Oggetto	DM AMBIENTE N. 31/2015, D.LGS. N. 152/06 E SMI - LR N. 5/06 E SMI - SOCIETÀ ESSO ITALIANA SRL - APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO -PROGETTO UNICO DI BONIFICA- RELATIVO AL SITO PV ESSO 4219 SITO IN COMUNE DI CONSELICE (RA), VIA SELICE n.202.
Proposta	n. PDET-AMB-2016-397 del 26/02/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di RAVENNA
Dirigente adottante	ALBERTO REBUCCI

Questo giorno ventisette FEBBRAIO 2016 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e concessioni di RAVENNA, ALBERTO REBUCCI, determina quanto segue.

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

Oggetto: DM AMBIENTE N. 31/2015, D.LGS. N. 152/06 E SMI - LR N. 5/06 E SMI - SOCIETÀ ESSO ITALIANA SRL AVENTE SEDE LEGALE IN COMUNE DI ROMA, VIALE CASTELLO DELLA MAGLIANA N. 25 - APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO "PROGETTO UNICO DI BONIFICA" RELATIVO AL SITO PV ESSO 4219 UBICATO IN COMUNE DI CONSELICE (RA), VIA SELICE n.202.

IL DIRIGENTE

PREMESSO che in data 01/04/2014 la Società Esso Italiana S.r.l. ha presentato il documento avente ad oggetto "Progetto operativo di bonifica - Fase 1", acquisito dalla Provincia di Ravenna al PG 33426/2014 del 01/04/2014, inerente l'aggiornamento dell'Analisi di Rischio e la proposta di bonifica per il sito Sito PV ESSO n. 4219 ubicato in comune di Conselice (RA), via Selice n. 202, valutato quale documento preliminare in sede di conferenza dei Servizi svoltasi il giorno 20/05/2014 dagli Enti competenti;

PREMESSO che con nota del 13/11/2015 - acquisita dalla Provincia di Ravenna al PG n. 88657 del 16/11/2015 (e relativi allegati aventi PGprovincia n. 88659 del 16/11/2015) - la Società Esso Italiana srl (C.F. 00473410587), avente sede legale in comune di Roma, viale Castello della Magliana n. 25, ha trasmesso agli Enti competenti il documento "*Progetto Unico di bonifica*" redatto ai sensi del DM Ambiente n. 31/2015 e dell'Allegato 4 alla Parte IV del alla D.Lgs. n. 152/06 e smi e relativo al Sito PV ESSO n. 4219 ubicato in comune di Conselice (RA), via Selice n. 202;

VISTI:

- la *Legge 7 aprile 2014, n. 56* recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la *Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13* recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente. In particolare l'art. 16 della LR n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative alla bonifica di siti contaminati di cui al D.Lgs. n. 152/06 e smi e relativi decreti attuativi (quali il DM n. 31/2015) sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'approvazione dei provvedimenti di cui al Titolo V, Parte IV, del D.Lgs. n. 152/06 e smi in materia di bonifica di siti contaminati;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2170 del 21 dicembre 2015 recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della LR n. 13/2015 che, nella definizione dei compiti assegnati ad ARPAE, fornisce precise indicazioni sullo svolgimento dei procedimenti e sui contenuti dei conseguenti atti, ivi comprese le modalità di conclusione dei procedimenti in corso avviati presso le Province

RICHIAMATI:

- il DM Ambiente n. 31/2015 recante “*Regolamento recante criteri semplificati per la caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica dei punti vendita carburanti*”;
- il D.Lgs. n. 152/06 recante “*Norme in materia ambientale*” e s.m.i., in particolare la Parte IV, Titolo V “*Bonifica di siti contaminati*”;
- l’art. 5 della LR n. 5/06 e s.m.i. che stabilisce che “*le funzioni in materia ambientale conferite alle Province e ai Comuni dalla legislazione regionale vigente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 “Norme in materia ambientale” sono confermate in capo ai medesimi Enti e con effetti dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto legislativo. Spettano altresì alle Province le funzioni regionali in materia di bonifica dei siti contaminati*”;
- la D.G.R. del 21/12/2015, n. 2218 la “*Linea guida relativa ai procedimenti di bonifica dei siti contaminati e modulistica*” da utilizzare per i procedimenti di bonifica dei siti contaminati, di cui al Titolo V della Parte IV del D.Lgs. 152/06, da parte dei soggetti proponenti interessati”;
- la D.G.R. del 05/05/2015, n. 484 avente ad oggetto "Linea Guida operativa per il campionamento, il trasporto e l'Analisi dei gas interstiziali nei siti contaminati";

CONSIDERATO che dall’istruttoria svolta dall’incaricato del procedimento, individuato per la pratica ARPAE n. 2629/2016, emerge quanto segue:

- il sito in oggetto, al momento dell’avvio della procedura, ricadeva nella fattispecie di cui all’art. 249 “*Aree di ridotte dimensioni*” del D.Lgs. n. 152/06, la cui procedura è regolata dai criteri contenuti nell’Allegato 4 al Titolo V Parte IV del medesimo decreto legislativo;
- il giorno 07/04/2015 entrava in vigore il DM Ambiente n. 31/2015 recante “*Regolamento recante criteri semplificati per la caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica dei punti vendita carburanti*” (nel rispetto di quanto previsto nel Titolo V, Parte IV, del D.Lgs. n. 152/06 e smi). Tale regime speciale si applica anche alle istruttorie avviate ma non concluse alla data di entrata in vigore del decreto medesimo (ex art. 5 comma 2, lett. a)), come nei casi di specie;
- l’area ove insiste il PV, secondo il P.R.G. (*Piano Regolatore Generale*) del Comune di Conselice, ricade in un’area compresa in "zona omogenea B1/1 di completamento residenziale di saturazione". L’ambito urbano viene confermato anche dal RUE (Regolamento urbanistico edilizio) dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna - vigente a far data dalla pubblicazione della sua approvazione sul BURERT n° 127 del 18 Luglio 2012 - il quale lo pone in "Ambiti consolidati con parziali limiti di funzionalità urbanistica". In ragione di ciò, considerando che attualmente il PV è dismesso, ai fini della verifica della presenza di potenziale contaminazione relativamente alla matrice terreno, sono state considerate le concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) di cui alla colonna A, tab. 1, allegato 5, Titolo V Parte IV del D.Lgs. n. 152/06 e smi per siti ad uso “*residenziale e verde pubblico*”. Per le acque sotterranee il riferimento unico è ovviamente alle CSC di cui alla tab. 2, allegato 5, Titolo V Parte IV del D.Lgs. n. 152/06 e smi;
- lo studio idrogeologico del sito rilevava la soggiacenza della falda ad una profondità media compresa tra 0,7 m e 1,6 m dal p.c., con una direzione prevalente di deflusso da Nord a Sud.
- in sede di Conferenza dei Servizi svoltasi il giorno 20/05/2014, è stato valutato il documento "Progetto operativo di bonifica - Fase 1" (acquisito dalla Provincia di Ravenna il 01/04/2014 - PG 33426/2014) nel quale la Società Esso Italiana S.r.l. argomentava la necessità di procedere ad una verifica sperimentale dei rischi da inalazione di vapori in ambienti indoor e outdoor generati dalle sorgenti definite nelle acque sotterranee mediante l’esecuzione di campagne Soli-gas con sonde Nesty Probe, ritenendo le CSR determinate (approvate in data 17/06/2013 in Conferenza dei Servizi

dagli Enti competenti) non più rappresentative dell'effettivo scenario di contaminazione del Sito.

- nel corso delle indagini ambientali svolte per la matrice suolo insaturo superficiale la Società ha rilevato il superamento delle CSC di riferimento per i parametri indagati relativi ai terreni, come di seguito elencati:

- S1 a -0,5-1,0 m (C>12);
- CF1 a 2,0 m (benzene);
- CP1 a -0,5-1,5 m (Xileni);
- CP4 a -0,5-1,5 m (benzene, C>12)
- CP5 a 0-1,0 m (C>12);
- CP8 a -0,5-1,0 m (benzene, xileni);
- CP12 a 0,7-1,7 m (benzene, etilbenzene, xileni, idrocarburi C<12, C>12)
- CTE1 a 0-1,0 m (C>12)
- PM3 a 1,1 m (Benzene)
- S2 a -1,0-1,5 m (xileni, C<12)
- S4 a 1,0-1,5 m (C>12)
- S5 a 0-1,0 m (C>12)

Considerato la soggiacenza della prima falda intercettata a - 1,0 m dal p.c., al momento dei rilievi il superamento della CSC di riferimento riscontrato nel campione CF1 (2,0 m), risultava relativo ad un campione prelevato in zona satura.

I contaminanti adsorbiti nella parte satura del terreno sono in equilibrio con quelli disciolti nelle acque sotterranee. Dal momento che è possibile misurare direttamente le concentrazioni dei contaminanti nella fase liquida - controllando quindi l'entità e la mobilità della contaminazione in falda e gli effetti sui recettori - considerare nell'AdR la sorgente acque sotterranee significa includere automaticamente la contaminazione riscontrata nel terreno saturo - campione CF1 (2,0 m).

Dal punto di vista concettuale, infatti, lo strato saturo fa parte dell'acquifero e non costituisce una matrice indipendente per la quale definire obiettivi di bonifica, ma viene riferito alla contaminazione riscontrata nelle acque sotterranee;

- la Società rilevava inoltre, nei piezometri realizzati (PM1 - PM2 - PM3bis - PM4), la presenza di superamenti delle CSC di riferimento per i parametri HCtot (PM2, PM4), Benzene (PM1, PM3bis, PM4), Toluene (PM4), p-Xilene (PM4), MtBE (PM1 - PM2 - PM3bis - PM4).

Per le acque sotterranee vige il principio del "punto di conformità" (PoC), a norma di quanto indicato all'allegato 1 al Titolo V della parte IV del D.Lgs. n. 152/06 così come modificato dal D.Lgs. n. 4/2008, per cui "Il punto di conformità per le acque sotterranee rappresenta il punto a valle idrogeologico della sorgente al quale deve essere garantito il ripristino dello stato originale (ecologico, chimico e/o quantitativo) del corpo idrico sotterraneo, onde consentire tutti i suoi usi potenziali, secondo quanto previsto nella parte terza (in particolare articolo 76) e nella parte sesta del presente decreto (in particolare articolo 300). Pertanto in attuazione del principio generale di precauzione, il punto di conformità deve essere di norma fissato non oltre i confini del sito contaminato oggetto di bonifica e la relativa CSR per ciascun contaminante deve essere fissata equivalente alle CSC di cui all'allegato 5 della parte quarta del presente decreto". Al confine di proprietà del Sito devono quindi essere rispettate le CSC (di cui alla tab. 2 Allegato 5 al Titolo V, Parte IV, del D.Lgs. n. 152/06 e smi);

La Società ha individuato quali PoC i pozzi di monitoraggio PM1 e PM2, già oggetto di condivisione con gli Enti competenti in sede di Conferenza dei Servizi del 20/05/2014;

- all'interno del documento "Progetto Unico di Bonifica", trasmesso agli Enti in data 16/11/2015, la Società riportava una valutazione preliminare del rischio igienico-sanitario derivante dallo scenario attuale di contaminazione residua del Sito, eseguendo un'Analisi

del Rischio (AdR) in modalità diretta in funzione delle concentrazioni rappresentative di ogni sorgente considerata (CRS) e per ciascuno dei contaminanti di interesse.

- Le sorgenti secondarie di contaminazione sono state individuate dalla Società nelle matrici “*terreno insaturo profondo*” (SP) e “*acque sotterranee*” (GW, GW-MtBE). Per quanto riguarda la matrice “*terreno insaturo superficiale*” (SS), pur essendo considerata una sorgente secondaria di contaminazione, non viene recepita nell'aggiornamento dell'Analisi di rischio in quanto è previsto un intervento di bonifica che ne prevede la totale rimozione tramite l'escavazione e lo smaltimento come rifiuto.

Conseguentemente, per quanto riguarda l'analisi di rischio, i percorsi di migrazione potenzialmente attivi risultavano essere:

- volatilizzazione di vapori in ambiente aperto (inalazione outdoor) da suolo profondo, acque sotterranee da sorgente soil gas;
- volatilizzazione di vapori in ambiente confinato (inalazione indoor) da suolo profondo, acque sotterranee da sorgente soil gas.

Il percorso di lisciviazione e trasporto in falda (per quanto riguarda i terreni) e il percorso di migrazione diretta al punto di conformità (PoC) per quanto riguarda le acque sotterranee, non sono stati attivati avendo previsto il controllo del rispetto dei limiti qualitativi delle acque sotterranee ai confini del sito (CSC al PoC) come da Appendice V del Manuale ISPRA; inoltre nella presente procedura di AdR le acque sotterranee stesse sono considerate sorgente di contaminazione e, quindi, soggette al calcolo delle rispettive CSR sanitarie all'interno del sito e a monte idrogeologico del PoC stesso.

- dall'AdR condotta in modalità diretta risultava un rischio sanitario accettabile in relazione ai contaminanti ed ai percorsi considerati, in quanto l'indice di pericolo tossicologico e il rischio cancerogeno derivante dall'inalazione indoor e outdoor di vapori provenienti dalla sorgente soil-gas è inferiore alla soglia tollerabile, sia come indice individuale sia cumulativo;

- in relazione a quanto descritto al punto 2 del documento del MATTM del 18.11.2014 “*Linee guida sull'analisi di rischio ai sensi del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. (prot. 29706)*” riguardo alla conservatività delle equazioni utilizzate nell'applicazione dell'Analisi di rischio livello 2 per il percorso di volatilizzazione dei contaminanti (le quali portano spesso ad una sovrastima del rischio e ad una sottostima delle CSR associate) ed alla possibilità di potersi avvalere di dati derivanti da misure dirette (soil gas, etc.) rappresentative del fenomeno studiato ai fini dell'esclusione di tale percorso di volatilizzazione - e considerato in particolare quanto previsto al punto 2.3 “*2.3. Valutazione del percorso di inalazione di vapori indoor e outdoor*” dell'All. 2 al DM n. 31/15 si legge che “*le equazioni per il calcolo dei fattori di volatilizzazione, in ambienti aperti (outdoor) e chiusi (indoor) rappresentano la capacità attuale di descrizione matematica dei fenomeni nell'ambito di applicazione di un Livello 2 di analisi di rischio. Laddove l'applicazione di tali equazioni determini un valore di rischio non accettabile per la via di esposizione inalazione di vapori outdoor e/o indoor, potranno essere eventualmente previste campagne di indagini (misure di soil-gas) allo scopo di verificare i risultati ottenuti mediante l'applicazione del modello di analisi di rischio*” - la Società eseguiva una campagna di misura dei soil gas al fine di determinare in modalità diretta i rischi per i recettori potenzialmente esposti;

- i risultati della simulazione, alle succitate condizioni, partendo dalle concentrazioni soli-gas rilevate in un'unica campagna effettuata a Settembre 2014, prevedono l'assenza di rischi sanitari per i percorsi inerenti la volatilizzazione sia in atmosfera sia in ambienti confinati, per la sorgente SP, individuata nella matrice suolo insaturo profondo, e per le sorgenti GW e GW-MtBE, individuate nella matrice acque sotterranee.

Sulla base delle indicazioni impartite dalla DGR 484 del 05/05/2015, la Società ha previsto ulteriori n. 3 sondaggi con sonde Nesty Probe per il rilevamento delle concentrazioni dei gas interstiziali;

- all'interno dei pozzi di monitoraggio individuati quali PoC (PM1 e PM2), nell'ultima campagna di monitoraggio delle acque di falda eseguita nel mese di Settembre 2015, venivano riscontrate concentrazioni inferiori alle CSC di riferimento, ad eccezione del parametro MtBE - introdotto tra i parametri di interesse dal DM Ambiente n. 31/15 la cui

CSC è fissata in 40 µg/l - per il quale la concentrazione riscontrata nel piezometro PM2 non garantiva la tutela della risorsa idrica sotterranea;

- sulla base di quanto sopra riportato, la Società ricomprendeva nel suddetto Progetto Unico di Bonifica, al capitolo 12, la progettazione operativa degli interventi atti a raggiungere gli obiettivi di bonifica individuati per i terreni superficiali, i terreni insaturi profondi e le acque sotterranee, di seguito brevemente descritti:

1. progetto di bonifica terreni insaturi superficiali e terreni insaturi profondi:

In corrispondenza della matrice suolo insaturo superficiale sono stati riscontrati alcuni superamenti delle CSC di riferimento ed identificate due sorgenti di potenziale contaminazione (SS1 e SS2), tale per cui si sono individuate due aree di scavo (Area A e Area B - Riferimento alla Tavola n. 12 del 05/11/2015 allegata al presente provvedimento) Il progetto di bonifica prevede la totale rimozione dei terreni superficiali contaminati tramite escavazione e smaltimento (Dig&Dump).

La Società prevede di spingere l'escavazione fino ad una profondità di circa 1,0 m da p.c. o comunque fino ad intercettare la frangia capillare (possibile sorgente di contaminazione nelle acque sotterranee) con successiva aspersione di composti a lento rilascio di ossigeno in grado di favorire la degradazione di contaminanti presenti nelle acque.

Lo scavo relativo all'Area A avrà un'estensione di circa 32 m2 per un volume di terreno da rimuovere di circa 32 m3, mentre quello dell'Area B avrà un'estensione di circa 5 m2 corrispondente ad un volume di circa 5 m3. Nell'ottica di rimuovere l'eventuale presenza di terreni contaminati in corrispondenza di PM4, potenziale sorgente di rilascio di idrocarburi nelle acque sotterranee, lo Scavo dell'Area A andrà ad includere anche una porzione di terreni ubicati nelle vicinanze di tale piezometro.

2. progetto di bonifica acque sotterranee:

La Società, a seguito della prima fase di escavazione dei terreni, come sopra brevemente riportata, prevede di applicare sulle pareti e sul fondo degli scavi, precedentemente al reinterro degli stessi, una miscela contenente composti a lento rilascio di ossigeno. Tale composto permette l'arricchimento di ossigeno della zona scavata (frangia capillare e acque sotterranee) in modo da creare un habitat ottimale per la proliferazione dei microorganismi a metabolismo aerobico naturalmente presenti nel suolo in grado di decomporre le sostanze organiche.

Successivamente sono previste campagne di monitoraggio finalizzate alla misurazione dei parametri chimico fisici per la verifica dello stato di avanzamento della bonifica e il rispetto delle CSC nei piezometri individuati quali PoC.

I piezometri interessati dalle attività di monitoraggio sono i n.5 già installati oltre al Pozzo Gestore.

La periodicità dei monitoraggi proposta prevede:

- a cadenza mensile per i primi tre mesi successivi alla conclusione degli interventi proposti;
- con frequenza trimestrale per un anno, dalla conclusione degli interventi proposti.

- in sede di Conferenza dei Servizi (convocata con nota PGRA n. 2016/594 del 22/01/2016) - svoltasi in data 29/01/2016 ai sensi dell'art. 14 della L. n. 241/90 ed ai sensi dell'art. 242 del D.Lgs. n. 152/06 e smi - dall'esame del documento è emerso un quadro di sostanziale ed unanime consenso con le prescrizioni riportate nel verbale della seduta stessa (sottoscritto dai partecipanti) e tradotte nel dispositivo del presente provvedimento;

In particolare è stato rilevato che l'Analisi di rischio è stata impostata nella sola modalità diretta, a seguito di un unico monitoraggio soil gas il cui contraddittorio con l'Ente preposto (Servizio Territoriale ARPAE) mostrava alcune discrepanze nella modalità di installazione delle sonde e della metodologia di campionamento e analisi. Pertanto, dal momento che sono previsti ulteriori campionamenti Soil-gas, è stata condivisa la necessità di un aggiornamento dell'Analisi di Rischio sulla base delle risultanze delle prossime campagne atte a confermare i dati preliminari, come previsto dalle Linee Guida di riferimento punto 6.3 - Valutazione del rischio e Calcolo delle CSR per le matrici acque sotterranee e terreni;

- sulla base dell'istruttoria svolta e della documentazione agli atti non sussistono motivi ostativi all'approvazione del Progetto Unico di Bonifica presentato, con le prescrizioni indicate nella parte dispositiva del presente provvedimento;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 242 comma 5 e dell'Allegato 4 al Titolo V della Parte IV del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., la Provincia, convocata la Conferenza di Servizi, approva Progetto Unico di Bonifica con eventuali prescrizioni integrative entro 60 giorni dal ricevimento del documento;

SI INFORMA che:

- ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241/1990 e s.m.i., il responsabile del presente procedimento amministrativo è il Dott. Rebucci Alberto, in qualità di Dirigente della Struttura Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Ravenna;
- ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente della SAC territorialmente competente;

DISPONE

1. DI APPROVARE - ai sensi dell'art. 242 comma 5 e dell'Allegato 4 al Titolo V della Parte IV del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. - il documento "*Progetto Unico di bonifica*" presentato dalla Società Esso Italiana srl (C.F. 00473410587) - avente sede legale in comune di Roma, viale Castello della Magliana n. 25 - redatto ai sensi del DM Ambiente n. 31/2015 e dell'Allegato 4 alla Parte IV del alla D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. e relativo al Sito PV ESSO n. 4219 ubicato in comune di Conselice (RA), via Selice n. 202, con le seguenti considerazioni e prescrizioni:
 - a) richiamato quanto riportato in premessa al presente provvedimento in relazione ai criteri con cui la Società ha impostato l'Analisi di Rischio sito specifica (AdR) - pre-valutazione *in modalità diretta* in funzione delle concentrazioni rappresentative alla sorgente (dalla quale risultava un rischio sanitario accettabile in relazione ai percorsi di volatilizzazione dei contaminanti) e successivo calcolo dei rischi sanitari *in modalità diretta* a partire dalle concentrazioni di *soil-gas* misurate (secondo quanto esplicitato al punto 2 del documento del MATTM del 18.11.2014 "*Linee guida sull'analisi di rischio ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. (prot. 29706)*") dal quale emergeva un rischio sanitario accettabile per tutti i parametri valutati - la Società è tenuta ad effettuare le ulteriori campagne (n.2 campagne), come previsto nel documento in oggetto, di cui almeno una in contraddittorio con il Servizio Territoriale ARPAE territorialmente competente, al fine di ottemperare alle disposizioni stabilite dalla Linea Guida approvata dalla Regione Emilia Romagna con Deliberazione n. 484 del 05/05/2015.
 - b) al fine di premettere la convalida di almeno una delle campagne di rilevamento *soil-gas*, la Società deve preventivamente prendere contatto con il Servizio Territoriale per condividere le date e le modalità di campionamento;
 - c) la Società dovrà presentare **entro sei mesi dalla data del presente provvedimento** le risultanze ottenute a seguito delle succitate campagne *Soil-gas*, con eventuale aggiornamento della AdR (nel rispetto dei "*Criteri metodologici per l'applicazione dell'analisi assoluta di rischio ai siti contaminati*" elaborati da ISPRA, con riferimento all'Appendice V "*Applicazione dell'analisi di rischio ai punti vendita carburante*") finalizzata alla riconferma dei dati.
 - d) si dà atto in ogni caso che la "*Linea Guida Operativa per il campionamento, il trasporto e l'analisi dei gas interstiziali nei siti contaminati*" approvata dalla Regione Emilia Romagna con Deliberazione n. 484 del 05/05/2015, richiama la necessità di effettuare almeno n. 4 campagne di monitoraggio *soil-gas* (una per stagione meteorologica) al fine di poter effettuare adeguate valutazioni ed avere un quadro stabile delle concentrazioni rappresentative per ciascun analita presente nei gas interstiziali e del rischio ad esse associato.

- e) Qualora, al termine delle suddette campagne di misura di soil-gas, dovesse risultare che non è possibile riconfermare le valutazioni espresse nell'AdR, e l'obiettivo di bonifica da conseguire saranno le CSR calcolate in modalità inversa (già approvate) garantendo contestualmente il rispetto delle CSC ai PoC per le acque sotterranee (pozzi PM1 e PM2 di cui alla Tav. 4a allegata al presente provvedimento) in ossequio al principio del "punto di conformità" per le acque sotterranee (di cui all'allegato 1 al Titolo V, Parte IV, del D.Lgs. n. 152/06 e smi).
- f) Nel caso in cui, si rilevi anche per uno solo dei parametri ricercati, il mancato rispetto delle CSC previste per le acque sotterranee in uno o entrambi i PoC individuati, la Società è tenuta a mettere in atto misure di sicurezza finalizzate al contenimento della dispersione degli inquinanti nelle acque, presentando tempestivamente il progetto operativo che intende applicare in campo.
2. DI DARE ATTO che l'area ove insiste il PV, secondo il RUE (Regolamento urbanistico edilizio) dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna - vigente a far data dalla pubblicazione della sua approvazione sul BURERT n° 127 del 18 Luglio 2012 - sorge in "Ambiti consolidati con parziali limiti di funzionalità urbanistica". In ragione di ciò, considerando che attualmente il PV è dismesso, per l'area è stata considerata una destinazione d'uso "residenziale e verde pubblico".
3. DI DARE ATTO che sulla base del cronoprogramma allegato dalla Società (nel quale viene indicata una durata effettiva per le operazioni di Dig&Dump e applicazione di composti a lento rilascio di ossigeno pari a 30 giorni dall'avvio) - tenuto anche conto del monitoraggio periodico dell'andamento e avanzamento della bonifica, e dei tempi tecnici utili per la redazione della relazione finale conclusiva - le operazioni di bonifica autorizzate e le successive misure e verifiche in contraddittorio con il competente Servizio territoriale ARPA dovranno essere compiutamente concluse entro il 30/06/2017, fatte salve eventuali modifiche in corso d'opera da apportare all'Analisi di Rischio e/o alla progettazione operativa.
4. DI STABILIRE che la Società dovrà preventivamente concordare con il competente Servizio Territoriale ARPA - con congruo anticipo - le date di inizio di tutte le attività sopramenzionate ai fini del prelievo di campioni in contraddittorio e delle verifiche di competenza da esso ritenute necessarie.
5. DI STABILIRE che, ai sensi dell'art. 242 comma 7 DLgs. n. 152/06, la Ditta è tenuta a presentare, una garanzia finanziaria stabilita nella misura del 20% (venti%) della spesa totale prevista per l'intervento (indicata dalla Ditta pari a € 70.000,00), a garanzia della corretta esecuzione e completamento degli interventi previsti nel progetto di bonifica così come integrato dalle prescrizioni e condizioni tutte indicate nel presente provvedimento. Conseguentemente l'importo garantito verrà incamerato da ARPAE, e la fideiussione escussa, in tutti i casi di mancata/inesatta/ritardata/incompleta attuazione dei predetti interventi qualora la società, diffidata a procedere alla corretta esecuzione, non provveda nei termini e modi stabiliti dalla SAC di Ravenna.

A tal proposito verranno trasmesse a codesta Società, con successiva nota, le indicazioni relative l'importo e le modalità di presentazione della suddetta garanzia finanziaria, alle quali la Ditta è richiamata ad ottemperare nei termini indicati.

6. DI TRASMETTERE, con successiva comunicazione, copia del presente provvedimento a tutti gli Enti e/o soggetti interessati convocati in sede di Conferenza di Servizi per la procedura di cui all'oggetto.

DICHIARA che:

- il presente provvedimento diviene esecutivo sin dal momento della sottoscrizione dello stesso da parte del dirigente di ARPAE - SAC di Ravenna o chi ne fa le veci;
- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà all'obbligo di pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs n. 33/2013 e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui

alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della
Corruzione di ARPAE.

IL DIRIGENTE DELLA
STRUTTURA AUTORIZZAZIONI
E CONCESSIONI
DI RAVENNA
Dott. Alberto Rebucci

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.